



Dott. Gabriella Pasquin
Notaio

Repertorio n. 5691-----Raccolta n. 307-----
-----Verbale di assemblea straordinaria-----
-----di Associazione-----
-----REPUBBLICA ITALIANA-----
Il dodici giugno mille novecentonovantotto,
----- (12 giugno 1998)-----
in Roma, nel mio studio in via Flaminia n. 56, alle ore
18,30.-----

Registrato a Roma
11.16 Giugno 1998
Atti PBBU
N. serie
Esatte L. 250000

Avanti a me Gabriella Pasquino, Notaio in Roma, iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia;-----

E' comparso, rinunziando col mio consenso all'assistenza dei testimoni, perchè fornito dei requisiti di legge:-----
SEPE Dario, psicologo, nato a Napoli il 22 giugno 1964 e domiciliato per la carica a Roma, via Torri in Sabina n. 14, il quale interviene al presente atto nella sua dichiarata qualità di Presidente e, quindi, di legale rappresentante dell'Associazione denominata "IL FILO DALLA TORRE", con sede in Roma, via Torri in Sabina n. 14, codice fiscale dichiarato 96270480583.-----

Il comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certa,-----

-----mi dichiara:
che è stata regolarmente convocata in questo luogo, giorno ed ora, nelle forme e nei modi di cui all'articolo 8 del vigente Statuto, l'Assemblea straordinaria degli associati della predetta Associazione "IL FILO DALLA TORRE" per discutere ed, eventualmente, deliberare sul seguente argomento all'ordine del giorno: "Variazione dello Statuto ed adeguamento al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460";-----

-----e mi richiede
di redigere il verbale dell'Assemblea straordinaria degli associati della predetta Associazione.-----

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio dò atto di quanto segue.-----

Ai sensi del citato articolo 8 del vigente Statuto, assume la Presidenza dell'assemblea lo stesso comparente, il quale constata e dà atto:-----

- che l'Assemblea è regolarmente costituita per la partecipazione degli associati, in proprio o per regolare delega, con le maggioranze richieste dagli articoli 8 e 9 del vigente Statuto;-----

- che, pertanto, l'Assemblea può discutere e deliberare sul predetto argomento all'ordine del giorno.-----

Il Presidente illustra che - sin dalla costituzione dell'Associazione avvenuta formalmente con l'atto ricevuto dal Notaio Patrizio Sbardella il 27 ottobre 1994, repertorio n. 53019, registrato a Roma il 10 novembre 1994 al n. 49580, serie 1/B - l'Ente ha svolto le attività ed ha perseguito gli scopi oggi individuati dall'articolo 10 del Decreto Legisla-



tivo 4 dicembre 1997 n. 460.----
Pertanto, egli segnala che sarebbe opportuno procedere all'approvazione delle modificazioni dello Statuto secondo quanto richiesto dal citato provvedimento normativo, trasformando quindi l'Associazione nel tipo di "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", ed invita l'Assemblea a deliberare al riguardo.-----

Udite le proposte del Presidente, l'Assemblea degli associati della indicata Associazione,-----

-----all'unanimità-----
le approva integralmente ed approva, altresì, il nuovo testo di Statuto, che si allega al presente atto distinto con la lettera "A, dalla lettura del quale il comparente dispensa me Notaio.-----

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara tollti i lavori e sciolta l'Assemblea straordinaria alle ore 19,30.-----

Infine, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, Sepe Dario, ammonito da me Notaio sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, dichiara che - in base a quanto sancito dall'articolo 11 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 - in data 30 gennaio 1998 è stata inviata alla Direzione Generale delle Entrate del Ministero delle Finanze per la Regione Lazio la comunicazione prevista dalla norma da ultimo citata.-----

Del presente verbale - dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano nelle prime tre pagine di un foglio ed in qualche rigo di questa quarta pagina - io Notaio ho dato lettura al comparente, che lo approva.-----
F.to: Dario Sepe - Gabriella Pasquino Notaio - L.S.-----



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

IL FILO DALLA TORRE

ONLUS

Art. 1 E' costituita un'Associazione denominata:

"IL FILO DALLA TORRE"

Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

con sede in Roma Via Torri in Sabina, n.14 a carattere nazionale. L'Associazione potrà articolarsi in sedi affiliate, nazionali o estere, previa delibera dell'Assemblea dei Soci.

Art. 2 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 3 L'Associazione non ha fini di lucro e ha come scopo la promozione e lo svolgimento di attività di sviluppo e crescita personale e collettiva, di abilitazione socio sanitaria; di formazione, educazione, istruzione e ricerca in Italia ed all'estero nonché di tutela dei diritti civili, favorendo fra i Soci e i cittadini in genere iniziative destinate alla loro crescita, formazione culturale, sociale e professionale, al loro sviluppo emotivo e psicologico con l'esclusivo perseguitamento di finalità di solidarietà sociale.

L'obiettivo principale, in tutti i rapporti che l'Associazione prevede di articolare, è rappresentato dalla crescita individuale e dallo sviluppo di una maggiore consapevolezza di se stessi, attraverso una continua ricerca personale. L'Associazione intende inoltre prestare particolare attenzione all'educazione,



alla abilitazione, all'inserimento sociale e lavorativo delle persone portatrici di handicap con particolare riferimento alla sindrome autistica, di persone con disturbi cognitivi, del linguaggio, del comportamento e delle relazioni interpersonali.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. LGS. 4/12/97 n. 460 .

Per raggiungere detti scopi l'Associazione potrà:

- istituire e gestire seminari e corsi di studio, di formazione, specializzazione e aggiornamento culturale e professionale, organizzare manifestazioni, convegni e dibattiti rivolti ai Soci e alle categorie professionali, a studenti, a docenti e a genitori;
- promuovere, organizzare, pubblicizzare e favorire l'accesso per i propri Soci ad attività di formazione, di aggiornamento culturale e professionale e di supervisione;
- predisporre centri studio e di documentazione al servizio dei Soci e dei terzi sulle problematiche della crescita personale, della formazione, dell'educazione speciale e dell'abilitazione;
- provvedere all'acquisto, alla produzione e alla distribuzione di pubblicazioni, materiali audiovisivi, materiale vario di interesse a beneficio dei Soci;



- costituire e gestire Centri e servizi di diagnosi, terapia, assistenza ed abilitazione per i Soci e per persone con problemi di autismo, disturbi cognitivi, della relazione, del linguaggio, del comportamento e della comunicazione, nonché organizzare progetti per il loro inserimento scolastico e lavorativo;
- organizzare e gestire gruppi di crescita e formazione attraverso l'impiego di tecniche tratte da discipline sia orientali che occidentali (yoga, arti marziali, massaggio, etc.);
- promuovere ed organizzare attività di psicoterapia individuale, familiare e di gruppo rivolta ai Soci;
- promuovere attività di volontariato sociale in ambito domiciliare, scolastico, lavorativo ed abilitativo;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di corsi e la fornitura di servizi ai Soci e ai terzi;
- promuovere e curare la redazione, la traduzione e l'edizione di libri e testi inerenti alle attività svolte, nonché di pubblicazioni periodiche, notiziari, ricerche ed indagini;
- collaborare ed aderire ad iniziative di qualsiasi ente pubblico e privato, nazionale ed internazionale per il raggiungimento dei suoi scopi;
- promuovere lo sviluppo di sedi affiliate sia sul territorio nazionale che all'estero;
- ricevere contributi, donazioni e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti pubblici e privati o da singoli cittadini, per la



realizzazione di progetti specifici.

Art. 4 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- b) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione alla Associazione e la quota annuale di iscrizione all'Associazione distinguendo tra quella dei soci Ordinari e dei soci Aderenti.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'immissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli Aderenti alla Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli



originari e a quelli annuali. Questi ultimi possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto: i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

L'Associazione può emettere "Titoli di solidarietà".

Art. 5 Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamenti democratici che ne condividano gli scopi. Possono associarsi tutti coloro , persone fisiche o giuridiche , associazioni ed enti aventi attività e scopi non in contrasto con l'art. 3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 6 Nell'Associazione si distinguono soci Fondatori, soci Ordinari e soci Aderenti. Sono soci Fondatori quelli risultanti dall'atto costitutivo. I soci Ordinari hanno le



stesse prerogative dei soci Fondatori e sono i più impegnati nell'attività della Associazione. Il Consiglio Direttivo può, in qualunque momento, deliberare il passaggio di un socio da Aderente a Ordinario, su richiesta del socio stesso.

Possono essere Soci Aderenti dell'Associazione persone fisiche interessate , nonché enti ed altre Associazioni di qualsiasi natura che svolgono attività analoghe o connesse a quelle dell'Associazione, ovvero utili in qualsiasi modo al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 7 L'ammissione dei nuovi soci avviene su domanda degli interessati al Consiglio Direttivo e dietro presentazione di almeno due persone già socie.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Le iscrizioni decorrono dal 1 gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina del Consiglio Direttivo.

Gli associati devono versare quote associative annuali e sono, inoltre tenuti all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali. Le quote o contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.



Art. 8 La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno;
- per esclusione se questa viene deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per accertati motivi di incompatibilità;
- per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità: a tal scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci;
- per ritardato pagamento delle quote sociali per oltre sei mesi.

Art. 9 Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei Soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà.

Art. 10 Gli associati formano l'Assemblea che è l'Organo sovrano dell'Associazione stessa. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci. La convocazione è fatta mediante affissione nella Bacheca dell'Associazione almeno 15 giorni prima della



riunione. In caso di urgenza, si possono convocare i soci tramite telegramma da inviare almeno 24 ore prima della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed i due terzi dei Soci Ordinari.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero di soci Ordinari.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci Ordinari.

Il Presidente presiede l'Assemblea dei soci, e nomina di volta in volta un Segretario, anche non socio.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto. Le sedute e le deliberazioni sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 11 Non sono ammessi voti per corrispondenza. Le deleghe sono ammesse soltanto fra Soci nel numero di una per socio.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria approva con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12 All'assemblea spettano i seguenti compiti in sede ordinaria:

- a) deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle



relazioni del Consiglio Direttivo;

- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- c) delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- d) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario, fornendo proposte da sottoporre al Consiglio Direttivo;

In sede straordinaria:

- a) deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile fa tre a sette. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo è composto da soci fondatori e ordinari. Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio ha facoltà di procedere, per cooptazione, all'integrazione del consiglio stesso fine al limite stabilito dall'Assemblea che ha nominato il Consiglio stesso. I membri del consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti



o lo statuto riservano all'Assemblea.

In particolare:

- provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie o straordinarie di gestione;
- discute e delibera su tutte le questioni inerenti la vita dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero di presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 14 Il Consiglio Direttivo si riunisce , sempre in prima convocazione, possibilmente una volta al mese e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno tre componenti. Le riunioni, devono essere convocate con avviso affisso nella bacheca dell'Associazione almeno una settimana prima e sono considerate valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Sono presiedute dal Presidente o, in sua



assenza da un consigliere designato dai presenti.

Pasquin.

In caso di particolare urgenza il consiglio direttivo può essere convocato con telegramma inviato almeno 24 ore prima della riunione.

1998

Le sedute e le deliberazioni sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

2000

Art. 15 Il Presidente dirige l'associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio; ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; egli potrà delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni e comunque fino all'ultimo Consiglio Direttivo che precede al rinnovo delle cariche sociali.

Art. 16 Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.



Art. 17 L'Associazione chiude l'esercizio sociale annualmente al 31 dicembre, data alla quale devono essere redatti l'inventario e il bilancio/rendiconto. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sotterrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Art. 18 In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il patrimonio dell'organizzazione sarà obbligatoriamente devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23/12/96 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 L'Associazione si impegna ad adoperare, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o dell'acronimo ONLUS.

Art. 20 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle del D.Lgs. 4 Dicembre 1997 n.460.

F.to: Dario Sepe - Gabriella Pasquino Notaio - L.S.

Copia conforme all'originale composta di ~~quattordici~~
fogli rilasciata ~~a richiesta della parte~~

Roma, 16 giugno 1998

Gabriele Ponzio Notaio

